

# STATUTO

di  
**Swiss Chamber**  
**Camera di Commercio Svizzera in Italia**

Approvato dall'Assemblea Costituente  
del 14 dicembre 1919.

Modificato dalle Assemblee Generali Straordinarie  
del 17 gennaio 1932, del 24 aprile 1935,  
del 26 aprile 1946, del 4 maggio 1948,  
del 24 aprile 1950, del 12 novembre 1957,  
del 13 aprile 1966, del 14 marzo 1973,  
del 21 aprile 1977, del 14 aprile 1983,  
del 17 aprile 1985, del 19 aprile 1988,  
del 22 maggio 1991, del 2 giugno 1998 (Atto Pubblico),  
del 4 maggio 1999, del 24 giugno 2002 (Atto Pubblico),  
del 12 luglio 2005 (Atto Pubblico),  
del 4 luglio 2007 (Atto Pubblico),  
del 25 maggio 2016 (Atto Pubblico).

## I COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

### **Art. 1: Costituzione**

E' costituita in Italia sotto la denominazione di "**Swiss Chamber - Camera di Commercio Svizzera in Italia**" una associazione apolitica e senza scopo di lucro, retta dal presente Statuto sociale, di seguito "**Swiss Chamber**".

### **Art. 2: Sede**

Swiss Chamber ha la sua sede legale a Milano, con facoltà di istituire Uffici di Rappresentanza e Sedi secondarie.

### **Art. 3: Scopo**

Scopo di Swiss Chamber è di sostenere e agevolare i rapporti tra Svizzera e Italia, in particolare quelli economici, contribuendo a renderli sempre più intensi e proficui.

Swiss Chamber opererà, a tal fine, in stretto contatto con le Istituzioni dei due Paesi, quali l'Ambasciata di Svizzera in Italia, i Consolati di Svizzera in Italia, il Ministero italiano del Commercio con l'Estero, Unioncamere – Sezione delle Camere di commercio estere in Italia (art. 22 L.'93 n° 580; DM '96, n° 488), le emanazioni territoriali della Confederazione elvetica, ed in generale con le istituzioni svizzere ed italiane che perseguono gli stessi scopi.

Nell'adempimento della propria attività istituzionale Swiss Chamber curerà in particolare gli aspetti informativi-formativi per una migliore integrazione economico-culturale tra i due Paesi e seguirà specificamente le seguenti funzioni:

- la promozione dell'immagine e dell'economia svizzera in Italia;
- l'attività d'informazione e l'assistenza nella soluzione di problemi specifici;
- la rappresentanza dei Soci presso le Autorità;
- l'intensificazione dei contatti tra gli operatori dei due Paesi;
- l'avvicinamento tra domanda e offerta in genere;
- il sostegno all'incremento dell'interscambio tra Svizzera e Italia;
- lo studio di tutte le questioni interessanti il miglioramento dell'integrazione, delle comunicazioni e delle vie di trasporto;
- i componimenti amichevoli, anche a mezzo di arbitrati, di divergenze tra operatori, costituendo, ove occorra, senza responsabilità di Swiss Chamber e sempre su domanda delle parti, un collegio arbitrale;
- l'eliminazione di eventuali difficoltà od ostacoli allo sviluppo delle relazioni economiche tra la Svizzera e l'Italia.
- L'assunzione di partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in società italiane od estere, costituite o da costituirsi, aventi oggetto analogo affine o comunque connesso al proprio.

Nel perseguimento di dette funzioni ed obiettivi Swiss Chamber sviluppa la sua attività scegliendo gli strumenti più opportuni ed efficaci, in particolare attraverso servizi e strutture orientati alla soddisfazione dei propri utenti e Soci ed in grado di rispondere adeguatamente alle dinamiche di mercato.

A tale scopo Swiss Chamber verifica costantemente la formulazione del proprio scopo, le conseguenti attività e politiche e gli strumenti adottati.

Nell'ambito delle funzioni espletate e dei servizi offerti Swiss Chamber può rivolgersi anche ad operatori residenti nel Principato del Liechtenstein.

### **Art. 4: Prestazioni e servizi**

Con riferimento allo scopo dell'associazione e con l'obiettivo di garantirne in modo continuativo l'equilibrio di gestione, Swiss Chamber presta i suoi servizi agli operatori dei due Paesi in genere e ai Soci in particolare, collaborando con le Autorità svizzere ed italiane e con altre Istituzioni.

Per le prestazioni rese nell'ambito della realizzazione dello scopo associativo Swiss Chamber avrà diritto a compensi stabiliti sulla base di tariffe che verranno predisposte

ed aggiornate di anno in anno, nonché al rimborso integrale delle spese sostenute. Eventuali utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **II I SOCI**

### **Art. 5: Qualifica dei Soci**

Possono essere Soci di Swiss Chamber persone fisiche e giuridiche, Studi professionali, Società, Istituti bancari, finanziari e assicurativi, Associazioni, Enti e Consorzi interessati agli scopi che Swiss Chamber persegue.

### **Art. 6: Diritti dei Soci**

I Soci hanno diritto:

- di voto;
- di partecipare alle Assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;
- di conoscere i programmi dell'associazione e di proporre iniziative;
- di farsi rappresentare alle Assemblee;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di consultare presso la sede dell'associazione i libri verbali e i rendiconti economici e finanziari dell'Assemblea Generale e di trarne copia;
- di farsi rappresentare, per i Soci persone giuridiche, alle Assemblee da un proprio delegato.

### **Art. 7: Quote sociali**

Le quote sociali vengono stabilite annualmente e dovranno essere pagate entro il primo trimestre di ogni anno.

I Soci rimasti in mora nel pagamento dei contributi restano sospesi dall'esercizio dei diritti statutari e possono essere esclusi dai vantaggi assicurati da Swiss Chamber, finché non abbiano assolto i loro obblighi, restando comunque obbligati al pagamento delle quote arretrate.

Tutti i Soci non paganti la quota sociale non possono esprimere il diritto di voto.

Per le iscrizioni avvenute dopo il 1° settembre dell'anno sociale, la quota è ridotta proporzionalmente. Eventuali rinunce all'associazione dovranno essere comunicate entro il 1° novembre e avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Le quote sociali non sono rivalutabili e trasferibili.

### **Art. 8: Categorie sociali**

La scelta della categoria di Socio deve possibilmente essere in relazione all'importanza del Socio e al suo interesse agli scopi statutari di Swiss Chamber, fermo restando che tutte le categorie di Socio hanno disciplina uniforme, come previsto all'Art. 6.

Si distinguono i seguenti livelli di Soci paganti:

- i Soci ordinari;
- i Soci sostenitori;
- i Soci benemeriti.

#### **Soci Ordinari**

Diventano Soci ordinari coloro che versano la quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono. Diventano Soci Ordinari non paganti e, conseguentemente privi del diritto di voto gli alti dirigenti delle Società appartenenti al Comitato Strategico, come specificato all'Art. 9.

#### **Soci Sostenitori**

Diventano Soci sostenitori coloro che versano un contributo annuo pari al doppio della

quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono.

### **Soci Benemeriti**

Diventano Soci benemeriti coloro che, desiderando incoraggiare e sostenere finanziariamente l'operato di Swiss Chamber, versano un contributo annuo pari ad almeno il triplo della quota minima prevista per la categoria alla quale appartengono. Sono Soci Benemeriti i membri del Comitato Strategico, come previsto all'Art. 32.

### **Art. 9: Soci individuali**

Sono Soci individuali le persone fisiche che non svolgono un'attività commerciale o professionale o che sono amministratori oppure dipendenti di aziende già associate a Swiss Chamber.

I Soci individuali pagano delle quote proporzionalmente inferiori.

Rientra nella categoria di Soci individuali, il top management iscritto a titolo gratuito dalle società appartenenti al Comitato Strategico. Tale carica dovrà essere riconfermata annualmente e direttamente dalle società appartenenti al Comitato Strategico e decadrà a seguito di diversa comunicazione da parte delle stesse.

### **Art. 10: Presidenti e Soci onorari**

I Presidenti e Soci individuali che abbiano contribuito in modo speciale allo sviluppo delle relazioni italo-svizzere o che abbiano reso eminenti servizi a Swiss Chamber possono essere nominati Soci onorari dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina a Presidente e Socio onorario occorrerà la semplice maggioranza dei voti validi.

L'Ambasciatore di Svizzera in Italia è di diritto Presidente onorario della Camera di Commercio Svizzera in Italia e il Console generale a Milano è Socio Onorario. Essi possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio di Amministrazione.

I Presidenti e Soci onorari sono dispensati dal pagamento delle quote e godono degli stessi diritti dei Soci della categoria alla quale appartengono, ad esclusione del diritto di voto. I Past President godono del diritto di voto.

### **Art. 11: Ammissione dei Soci**

Le domande di ammissione a Swiss Chamber vengono esaminate dalla Presidenza e dalla Direzione che, dopo aver assunto le necessarie informazioni, hanno facoltà di accettarle o, in caso di dubbio, di trasmettere la richiesta al Comitato Direttivo. Quest'ultimo potrà rifiutare l'adesione senza essere tenuto a motivare la sua decisione. Il candidato respinto potrà appellarsi al Consiglio di Amministrazione che deciderà in via definitiva ed insindacabile.

### **Art. 12: Partecipazione associativa**

Viene esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### **Art. 13: Radiazione**

Il Comitato Direttivo potrà radiare con il voto favorevole di quattro quinti degli intervenuti il Socio ritenuto non più degno di far parte di Swiss Chamber, fornendone le motivazioni. I Soci che, nonostante due ripetuti solleciti con messa in mora a mezzo di lettera raccomandata, mantenessero insoluta la quota sociale dovuta verranno radiati.

La radiazione non dispensa dall'obbligo del pagamento delle quote dovute.

### III ORGANI DELLA CAMERA

#### L'Assemblea Generale

##### **Art. 14: Competenze**

L'Assemblea Generale dei Soci costituisce l'organo supremo di Swiss Chamber.

##### **Art. 15: Convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria**

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata su delibera del Comitato Direttivo, possibilmente entro il mese di maggio di ogni anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio dell'anno precedente.

L'invito scritto, riportante l'ordine del giorno da trattare, oltre ad essere spedito ad ogni Socio almeno 10 giorni prima dell'Assemblea, dovrà essere esposto presso la sede dell'associazione o pubblicizzato in altro modo ugualmente idoneo.

##### **Art. 16: Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno metà degli iscritti all'elenco dei Soci.

Mancando il sopraindicato numero, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

Le delibere potranno riferirsi esclusivamente agli argomenti posti all'ordine del giorno.

##### **Art. 17: Intervento all'Assemblea**

Possono partecipare all'Assemblea i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci possono anche farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta su apposito modulo inviato da Swiss Chamber.

Nessun Socio potrà cumulare più di 5 deleghe. Ogni Società potrà esprimere un solo voto, indipendentemente dal numero dei Soci appartenenti alla stessa Società.

##### **Art. 18: Modalità dell'Assemblea Generale Ordinaria**

L'Assemblea Generale Ordinaria, in modo particolare:

- approva il verbale della precedente Assemblea;
- prende atto delle relazioni annuali della Presidenza e/o del Segretario generale;
- discute e delibera in merito alle relazioni del Tesoriere e dei Revisori dei conti;
- discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- discute e delibera sulle proposte del Consiglio di Amministrazione;
- procede all'elezione del Consiglio di Amministrazione come da Art. 23 del presente Statuto;
- elegge nell'ambito del Consiglio di Amministrazione un Comitato Direttivo e fra questo un Presidente, due Vice Presidenti, un Tesoriere, i quali tutti debbono avere residenza possibilmente in Lombardia;
- elegge i Revisori dei conti secondo il disposto dell'Art. 33;
- approva i regolamenti e le loro successive modifiche.

##### **Art. 19: Validità delle delibere**

Ove il presente Statuto non disponga diversamente, le delibere saranno valide se approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti decide il Presidente.

Le votazioni saranno fatte per alzata di mano, oppure a scheda segreta, se richiesto per iscritto da almeno un decimo dei Soci.

Per la nomina del Presidente occorre il voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti o rappresentati, mentre saranno proclamati eletti Consiglieri quei Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità deciderà l'anzianità d'età.

**Art. 20: Scrutatori**

Qualora necessario, il Presidente dell'Assemblea designa fra i Soci presenti due Scrutatori per lo spoglio dei voti e per la proclamazione dei risultati delle votazioni.

**Art. 21: Assemblea Generale Straordinaria**

L'Assemblea Generale Straordinaria sarà convocata dal Presidente su delibera del Comitato Direttivo quando questo lo riterrà necessario, oppure su richiesta scritta e motivata fatta da almeno sette Consiglieri, oppure dal Collegio dei Revisori o da un decimo dei Soci, purchè aventi diritto al voto, se il Comitato Direttivo non procede.

Per essa valgono le norme e prescrizioni dell'Assemblea Generale Ordinaria, salvo il disposto dell'articolo seguente e dell'Art. 35.

**Art. 22: Modifiche statutarie**

Ogni modifica o aggiunta al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati.

**Il Consiglio di Amministrazione****Art. 23: Composizione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta membri.

I Consiglieri sono eletti per un biennio dall'Assemblea Generale fra i Soci, fatta eccezione per i membri del Comitato Strategico che sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione, come previsto all'art 32, per la durata dell'impegno assunto.

Un Consigliere decade automaticamente dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del consiglio.

Almeno i due terzi dei Consiglieri devono essere di nazionalità svizzera oppure rappresentanti di soggetto economico svizzero e possibilmente non più di quaranta con residenza in Milano.

Un seggio è riservato al Segretario generale, qualora eletto Consigliere su proposta del Comitato Direttivo.

Su proposta del Comitato Direttivo e/o del Presidente, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione possono essere costituite commissioni di settore, con l'obiettivo di approfondire temi specifici e/o di rappresentare adeguatamente tali settori. Tali commissioni di settore si rapporteranno al Comitato Direttivo o al Presidente, oltre a relazionare all'intero Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e/o proposte in merito agli sviluppi dei predetti obiettivi. Le commissioni nomineranno al loro interno un Referente e un Coordinatore.

**Art. 24: Competenze**

Al Consiglio spetta l'amministrazione e la determinazione degli orientamenti di Swiss Chamber. A questo scopo sono conferiti al Consiglio tutti i poteri necessari per dirigere Swiss Chamber ed amministrare in via ordinaria e straordinaria il suo patrimonio, tutelare i suoi interessi e fissare le direttive per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- discute e vota le relazioni periodiche sull'attività e sui programmi di Swiss Chamber;
- decide annualmente le quote sociali per le diverse categorie di Socio;
- decide l'istituzione di Sedi secondarie di Swiss Chamber in Italia e/o in Svizzera;
- nomina, in seguito a dimissioni o decesso, uno o più Consiglieri o membri del Comitato Direttivo, la cui nomina deve però essere convalidata dall'Assemblea Generale;
- approva la proposta di bilancio d'esercizio per la successiva presentazione

all'Assemblea Generale di Swiss Chamber.

#### **Art. 25: Cariche consiliari**

Salvo che per il Consigliere Segretario generale, tutte le cariche non sono retribuite, durano due anni e possono essere riconfermate. La carica di Consigliere Segretario generale decade con il termine del mandato alla direzione di Swiss Chamber.

#### **Art. 26: Convocazione del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato tutte le volte che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o su domanda di sette Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza e la partecipazione al voto di almeno un quarto dei Consiglieri in carica, dei quali almeno la metà più uno di nazionalità svizzera oppure Consiglieri rappresentanti di soggetto economico svizzero e in seconda convocazione con qualsiasi numero.

Ove il presente Statuto non disponga diversamente, le delibere saranno valide se approvate dalla maggioranza dei Consiglieri presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevarrà l'orientamento espresso tramite il voto del Presidente.

I verbali saranno firmati dal Presidente e da un segretario, nominato di volta in volta, ed approvati nella seduta successiva.

### **Il Comitato Direttivo**

#### **Art. 27: Composizione**

Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo di Swiss Chamber.

Il Comitato Direttivo è formato dal Presidente, dal o dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da quattro a sei Consiglieri e, se eletto, dal Consigliere Segretario generale di Swiss Chamber.

Il Presidente, un Vice Presidente e il Tesoriere devono essere preferibilmente di nazionalità svizzera, oppure rappresentanti di soggetto economico svizzero. Il numero di Consiglieri di nazionalità svizzera oppure Consiglieri rappresentanti di soggetto economico svizzero, membri del Comitato Direttivo, deve essere di almeno la metà.

Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri.

I verbali saranno firmati dal Presidente e da un segretario, nominato di volta in volta, ed approvati nella seduta successiva.

#### **Art. 28: Competenze**

Il Comitato Direttivo agisce in nome del Consiglio di Amministrazione ed è investito di tutte le competenze spettanti a quest'ultimo, con facoltà di delega, e deve rendere conto al Consiglio del proprio operato.

Il Comitato Direttivo, in particolare:

- assume il responsabile operativo della Direzione di Swiss Chamber, fissandone le condizioni e controllandone l'operato;
- verifica l'andamento della gestione finanziaria di Swiss Chamber;
- discute e approva i programmi di attività e le scelte delle strategie a medio e lungo termine di Swiss Chamber;
- discute e approva l'elaborazione di raccomandazioni o interventi di Swiss Chamber rivolti alle rispettive Autorità in Svizzera ed in Italia;
- verifica l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle Leggi;
- nomina quelle commissioni consultive che riterrà necessarie per lo studio di determinati problemi, nonché gli arbitri per comporre le vertenze, il cui giudizio potrà essere invocato come da Art. 3.

#### **Art. 29: Presidenza**

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Swiss Chamber e la firma sociale con facoltà di delega.

Egli presiede l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo.

Nelle votazioni, in caso di parità, il suo voto è determinante.

Egli stende il rapporto annuale e cura l'osservanza dello Statuto.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti o da un altro membro del Comitato Direttivo, con le stesse mansioni e facoltà.

#### **Art. 30: Tesoriere**

Il Tesoriere cura e sovrintende, unitamente alla Direzione, il preventivo, il bilancio e la gestione finanziaria di Swiss Chamber, effettuandone i necessari controlli.

#### **Art. 31: Direzione**

Il Comitato Direttivo nomina per la Direzione amministrativa e operativa di Swiss Chamber un Segretario Generale che dovrà essere possibilmente di nazionalità svizzera.

Il Segretario Generale dirige e promuove l'attività di Swiss Chamber, sovrintendendone tutti i servizi, nel rispetto degli orientamenti decisi dal Consiglio di Amministrazione e sotto la supervisione del Comitato Direttivo.

Per l'espletamento delle funzioni del Segretario Generale il Comitato Direttivo gli conferisce i relativi poteri.

Il Segretario Generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo, a suo insindacabile giudizio, può conferire al Segretario Generale il titolo di Direttore.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Generale l'elezione del Direttore a Consigliere e/o membro del Comitato Direttivo.

#### **Art. 32: Il Comitato Strategico**

Il Comitato Strategico (Advisory Board) è composto dai vertici delle primarie aziende svizzere operanti in Italia. I membri del Comitato Strategico sono Soci Benemeriti, come previsto all'Art. 8. Su invito del Presidente, il Comitato Strategico si riunisce di regola due volte all'anno. In caso di indisponibilità, i componenti del Comitato Strategico possono farsi rappresentare, con delega.

Spetta al Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, scegliere i componenti del Comitato Strategico (Advisory Board) i quali saranno automaticamente nominati anche Membri del Consiglio di Amministrazione e in tale sede potranno farsi rappresentare, da altro rappresentante della stessa società, se eletto membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Strategico persegue le seguenti finalità:

- svolge un ruolo propositivo e consultivo, affiancando la Presidenza e gli organi direttivi di Swiss Chamber, nella definizione delle linee di sviluppo, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi attraverso un qualificato patrimonio di idee e stimoli;
- contribuisce a consolidare le risorse economiche indispensabili a svolgere la funzione camerale in modo efficiente ed in linea con le esigenze del mercato.

#### **Art. 33: Il Collegio dei Revisori**

L'Assemblea Generale Ordinaria nomina tre Revisori dei conti che sono tutti rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori ha l'incarico di esaminare la gestione amministrativa e la contabilità di Swiss Chamber e di presentare la sua relazione all'Assemblea Generale

Ordinaria.

In casi gravi può richiedere la convocazione di una Assemblea Generale Straordinaria. Il bilancio, dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere messo a disposizione dei Revisori almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Il Collegio dei Revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### **IV DISPOSIZIONI VARIE**

##### **Art. 34: Esercizio e bilancio**

L'esercizio sociale si chiude con la stesura del bilancio al 31 dicembre di ogni anno. Dieci giorni prima dell'Assemblea Generale i Soci potranno avere visione del bilancio, depositato dal Consiglio di Amministrazione presso gli uffici di Swiss Chamber.

##### **Art. 35: Durata e scioglimento**

Lo scioglimento di Swiss Chamber potrà essere deciso soltanto da un'Assemblea Generale Straordinaria, convocata un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea stessa. Questa Assemblea sarà legalmente costituita con l'intervento personale, o per delega, di almeno tre quinti dei Soci. Essa potrà deliberare lo scioglimento con il voto di almeno tre quarti dei presenti o rappresentati.

Se la prima Assemblea non raggiunge il numero legale, si dovrà convocare un mese dopo una seconda Assemblea Generale Straordinaria, che potrà deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati, ma lo scioglimento non potrà essere deliberato se non con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti o rappresentati.

##### **Art. 36: Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di Swiss Chamber, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

##### **Art. 37: Lingua dello Statuto e Diritto Applicabile**

Il presente Statuto può essere redatto nelle lingue nazionali svizzere, ma rimane stabilito che in caso di contestazioni farà testo la versione italiana.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si applica il diritto italiano.

##### **Art. 38: Foro Competente**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente ai rapporti associativi, tra gli associati, Swiss Chamber e le cariche sociali, ovvero solo tra taluni di questi, è competente in via esclusiva il Foro di Milano, fatti salvi i casi di competenza inderogabile.